

REGOLAMENTO DOPPIO INCARICO ALLENATORI

(approvato con delibera n. 3 del C.d.A. del 10/04/2017)

(deliberata interpretazione autentica del C.d.A. il 23/04/2018)

(modificato con delibera n. 16 del C.d.A. del 21/05/2018)

(approvato dall'Assemblea del 21/05/2018)

(integrato con delibera n. 2 del C.d.A. del 29/04/2019)

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare le Società della Lega Pallavolo Serie A maschile dai possibili conflitti di interesse e dalle eventuali conseguenze distorsive derivanti dalla doppia collaborazione da parte degli "Allenatori" con Società di Serie A1 Superlega o di Serie A2 (di seguito denominate "Società di Serie A") ed una Squadra Nazionale maschile seniores, italiana o straniera, nel corso della medesima stagione sportiva, nonché dagli effetti pregiudizievoli derivanti da un eventuale recesso unilaterale dal contratto operato dagli "Allenatori".

Per "Allenatori" si intendono il primo e secondo allenatore, sia di nazionalità italiana che straniera, sotto contratto con Società partecipanti ai Campionati di Serie A.¹

Per stagione sportiva si intende il periodo intercorrente tra il 15 ottobre ed il 14 ottobre dell'anno successivo.²

Art. 1 – Doppio incarico

a. È fatto divieto agli "Allenatori" delle Società di Serie A di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di "Primo Allenatore" con una Squadra Nazionale maschile, sia ITALIANA che STRANIERA, seniores (intendendosi per tale una Nazionale con atleti over 20).

b. È fatto divieto agli "Allenatori" delle sole società di **Serie A1 Superlega** di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di

¹ La nozione di "**Figure Tecniche**" contenuta nel previgente Regolamento, che comprendeva anche i fisioterapisti ed i preparatori atletici, è stata eliminata su indicazione della FIPAV.

² La "**stagione sportiva**" comprende sia la parte di stagione dedicata ai Club che quella dedicata alle Nazionali.

“Secondo Allenatore” con una Squadra Nazionale maschile, sia ITALIANA che STRANIERA, seniores (intendendosi per tale una Nazionale con atleti over 20).

c. E' consentito: **(i)** agli “Allenatori” intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali con una Società di Serie A ed una Squadra Nazionale maschile **juniores** sia ITALIANA che STRANIERA, nonché con una Società di Serie A ed una Squadra Nazionale **femminile** sia ITALIANA che STRANIERA; **(ii)** agli “Allenatori” delle sole Società di **Serie A2** intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di “Secondo Allenatore” con una Squadra Nazionale maschile, sia ITALIANA che STRANIERA, seniores (intendendosi per tale una Nazionale con atleti over 20), ovvero di “Primo Allenatore” o “Secondo Allenatore” della seconda Squadra Nazionale maschile (c.d. Nazionale “B”), sia ITALIANA che STRANIERA.³

d. È consentito alle Società di Serie A instaurare rapporti contrattuali con gli “Allenatori” che abbiano cessato in via definitiva la propria collaborazione con una Squadra Nazionale maschile, sia ITALIANA che STRANIERA, seniores, a condizione che questi ultimi non siano già incorsi nel divieto del “doppio incarico” nella stagione sportiva in cui viene sottoscritto il contratto. In quest'ultimo caso, gli “Allenatori” in questione potranno essere contrattualizzati dalle Società di Serie A solo nella stagione successiva a quella in cui hanno svolto il “doppio incarico” (12 mesi di “sospensione”).⁴

Art. 2 – Risoluzione del contratto Club / “Figura Tecnica”

Nel caso in cui un “Allenatore” sotto contratto con una Società di Serie A sottoscriva un accordo con una Squadra Nazionale maschile seniores, sia italiana che straniera, nel corso della medesima stagione sportiva, tale “Allenatore” non potrà essere contrattualizzato da una Società di Serie A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine della prima stagione sportiva disputata con la Squadra Nazionale.⁵

³ Modifica richiesta dalla FIPAV.

⁴ Tale integrazione si rende necessaria al fine di consentire il “doppio incarico” agli “Allenatori provenienti da Squadre Nazionali (Allenatori “in entrata”) che non abbiano allenato Società di serie A nella stagione sportiva in cui viene sottoscritto il contratto.

⁵ Esempio: un “Allenatore” sotto contratto con una Società di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che sottoscriva un contratto con una squadra Nazionale nel gennaio 2019 potrà essere contrattualizzato da un'altra società di serie A solo a decorrere dal 15 ottobre 2020. Se il rapporto con la Nazionale prosegue,

Art. 3 – Recesso unilaterale dal contratto da parte di una “Figura Tecnica”

Nel caso in cui una “Allenatore” sotto contratto con una Società di Serie A sottoscriva un accordo con una Società straniera, senza il consenso della propria Società, tale “Allenatore” non potrà essere contrattualizzata da una Società di Serie A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine della prima stagione sportiva disputata con la Società straniera.

Art. 4 – Comunicazioni

Le Società che partecipano al campionato di Serie A sono obbligate a comunicare alla segreteria della Lega, mediante deposito del Modulo predisposto dalla stessa Lega:

a) entro il 31 luglio di ogni anno, la durata di tutti i rapporti contrattuali instaurati con gli “Allenatori” (**Modello Allenatori**). Per i contratti pluriennali sarà sufficiente il deposito del primo modello;

b) entro 30 giorni dal verificarsi di ogni evento, le variazioni contrattuali relative ai rapporti intrattenuti con gli “Allenatori” verificatesi nel corso della stagione sportiva: (i) risoluzione consensuale del contratto; (ii) recesso unilaterale; (iii) sottoscrizione di un nuovo contratto.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento saranno applicate a carico delle Società inadempienti, mediante deferimento al Giudice di Lega, le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) € 50.000 (cinquantamila) per ogni “Allenatore” nell’ipotesi che una Società di Serie A1 Superlega sottoscriva o dia esecuzione ad accordi di qualsivoglia tipologia con “Allenatori” in violazione delle norme di cui al presente Regolamento;

b) € 25.000 (venticinquemila) per ogni “Allenatore” nell’ipotesi che una Società di Serie A2 sottoscriva o dia esecuzione ad accordi di qualsivoglia

invece, oltre tale data l’Allenatore potrà essere contrattualizzato subito dopo la cessazione del rapporto contrattuale con la squadra Nazionale.

tipologia con “Allenatori” in violazione delle norme di cui al presente Regolamento;

c) € 5.000 (cinquemila) in caso in violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4) del presente Regolamento.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

Delibera Consiglio di Amministrazione n° 02 del 29/04/2019

Oggetto: Regolamento Doppio Incarico

Il CDA delibera, all'unanimità, che gli allenatori già titolari di un contratto di collaborazione sportiva con squadre Nazionali al momento dell'entrata in vigore del Regolamento sul "Doppio Incarico" potranno continuare a beneficiare della norma transitoria ivi prevista a condizione che proseguano tale rapporto con la stessa Nazionale e con lo stesso Club"